



Ai gentili Clienti

Loro sedi

Oggetto: OPERE ULTRANNUALI, CHIARIMENTI DELLA RISOLUZIONE N.117/10

Con la risoluzione n.260 del 2009, l'Agenzia delle Entrate aveva affrontato il problema della tassabilità/deduzione dei ricavi/costi relativi al rapporto tra committente ed appaltatore partendo dal presupposto che il contratto di appalto è una prestazione di servizi (anche nel caso in cui oltre alla realizzazione di un'opera sia prevista anche la fornitura di materiale) e che ad esso possa rendersi applicabile l'art.109, co.2, lett.b) del Tuir, il quale recita:

"i corrispettivi delle prestazioni di servizi si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei servizi si considerano sostenute, alla data in cui le prestazioni sono ultimate".

In tale fattispecie, l'Agenzia aveva stabilito che nel rapporto tra committente ed appaltatore costituiscono costi fiscalmente rilevanti per il committente solo i corrispettivi liquidati in via definitiva e che, nel caso di liquidazione provvisoria, essi non costituiscono un costo bensì un credito nei confronti dell'appaltatore. Con apposito interpello si è chiesto all'Agenzia delle Entrate se il principio sopra esposto sia applicabile anche al rapporto tra appaltatore e subappaltatore considerando che in caso di risposta affermativa l'appaltatore si vedrebbe tassare i componenti positivi (rimanenze) senza poter dedurre i componenti negativi ovvero i costi del subappalto.

Con la risoluzione n.117 dello scorso 5 novembre, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che relativamente ai lavori subappaltati rilevano in capo all'appaltatore i costi relativi agli stati avanzamento lavori anche se liquidati in via provvisoria al subappaltatore sempre che essi abbiano concorso alla valutazione delle opere ultrannuali.

L'Amministrazione richiama l'art. 2426 del codice civile ed il principio contabile n. 23 specificando che i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati con il "criterio del corrispettivo" e che la valutazione delle rimanenze dovrà avvenire secondo il "criterio della percentuale di completamento o stato d'avanzamento", ovvero con imputazione dei costi e ricavi agli esercizi sulla base dello stato di avanzamento del lavoro.

In particolare, lo stato di avanzamento dell'opera è determinato in base al rapporto tra i costi sostenuti ad una certa data ed i costi totali stimati, *c.d.* "cost to cost". Fiscalmente, l'Agenzia richiama l'art. 93 del Tuir che disciplina le rimanenze finali di "opere, forniture e servizi di durata ultrannuale" prevedendo che sia assoggettata ad imposizione la quota parte di utile delle commesse riferibile ad ogni singolo esercizio.

Considerando quanto su detto, l'Agenzia chiarisce che la ripartizione dell'utile complessivo della commessa tra gli esercizi possa raggiungersi per l'appaltatore proprio attraverso il riconoscimento fiscale di quanto rilevato in bilancio secondo i principi contabili.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

firma

Germana Cortassa

dottore commercialista • revisore contabile

10022 Carmagnola (TO) – via Ronco 49/24 – tel. 011.9721195 – fax 011.9721474 •

studiog@studiogconsulting.it • www.studiogconsulting.it • PEC studiogconsulting@odcec.torino.legalmail.it

Recapiti: 10026 Santena (TO) – via Amateis, 5 – tel. 011.9492537 • 10122 Torino – via del Carmine, 28 – tel. 011.5214501

Codice Fiscale: CRT GMN 65T59 L219P – Partita IVA: 03082150016